

Il Comitato Centrale della FNOMCeO riunito a Roma in data 22.11.2024,

Preso atto delle segnalazioni dei colleghi che operano nell'ambito di organizzazioni umanitarie, negli scenari di particolare criticità e fragilità in ogni parte del mondo, circa le condizioni medico sanitarie e rischi di salute per le persone migranti soccorse in mare nonché sulle modalità e sui tempi con i quali vengono selezionati i soggetti definiti non vulnerabili e dunque da trasferire in Albania presso le strutture dedicate ossia il centro per il trattenimento di richiedenti asilo, il Centro di permanenza per i rimpatri ed il penitenziario.

Visto il richiamo nella segnalazione agli articoli del Codice di Deontologia Medica in merito alle attività svolte dai colleghi impegnati nell'attività di valutazione della non vulnerabilità:

Ritenuto opportuno richiamare i contenuti dei seguenti articoli del Codice:

art. 3: dovere del medico è "la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera" (art. 3).

Art. 4: "L'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura" (art. 4).

Art. 6 "Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l'efficacia, la sicurezza e l'umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell'accesso alle cure".

Art. 32: "Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita" (art. 32).

Precisa che il medico nel rispetto dei sopracitati articoli ha un'unica finalità che è quella di curare le persone senza alcuna discriminazione nel rispetto della dignità della persona e dei diritti riconosciuti dalla Carta Costituzionale e dalle Convenzioni Internazionali sottoscritte dal nostro Paese. Tale finalità di cura dovrà essere assicurata in tutti i percorsi previsti dal protocollo che coinvolgono i medici. Per le peculiari caratteristiche del servizio, appare necessario prevedere la presenza di figure professionali adeguatamente formate o con specifica competenza specialistica, dotate di adeguati strumenti sanitari, senza i quali non è possibile una corretta valutazione complessiva dello stato di salute della persona. In generale possiamo affermare che la selezione dei migranti ai fini amministrativi non costituisce un processo di cura.